

CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 28 gennaio 2015, n. 1604

Svolgimento del processo

Con sentenza 12 luglio 2007, la Corte d'appello di Messina rigettava l'appello di G.C.L. ex dipendente di società del cd. "gruppo M." (dichiarate fallite dal Tribunale di Messina), avverso la sentenza di primo grado, che ne aveva respinto la domanda (in contraddittorio anche con i Fallimenti M.C.G. s.p.a, S. s.p.a., S. s.p.a., S. s.p.a. rimasti contumaci), di condanna della Cassa Edile della Provincia di Messina al pagamento della somma spettantegli (in relazione al precorso rapporto di lavoro per gratifica natalizia, riposi e ferie e che essa avrebbe dovuto anticipare) trattenuta quale mandataria del lavoratore, per cui era stata ammessa, previa la sua insinuazione in difetto di pagamento del datore di lavoro, allo stato passivo fallimentare, comportante l'esclusione da esso del predetto appellante per la relativa somma.

La Corte territoriale negava ogni responsabilità nel comportamento della Cassa Edile, per l'identità della sua posizione, come nei confronti del datore in bonis, così del suo fallimento, essendo anzi tenuta per obbligo contrattuale ad insinuarsi allo stato passivo fallimentare nell'interesse dei lavoratori rappresentati, invece a ciò meramente facultati: nell'ininfluenza di ogni altra considerazione del lavoratore appellante su inadempimenti ad eventuali obblighi dipendenti dalla natura di mandato o di acollo del rapporto. Essa escludeva poi la possibilità per la curatela fallimentare di garantire, ai sensi della lett. H del regolamento Casse Edili, la soddisfazione del credito dell'Ente ammesso allo stato passivo, in via solo in parte privilegiata e in prevalenza chirografaria, con l'attivo fallimentare ripartibile: così ravvisando in re ipsa l'integrazione delle condizioni previste dalla lett. H citata, di previo esercizio di infruttuosa azione di recupero.

G.C.L. ricorre (con atto notificato il 6 e 11 febbraio 2008) per cassazione con tre motivi, cui resiste la Cassa Edile della Provincia di Messina con controricorso; restano intimati i Fallimenti M.C.G. s.p.a, S. s.p.a., S. s.p.a.. S. s.p.a.

Motivi della decisione

Con il primo motivo, il ricorrente deduce contraddittoria motivazione ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. tra il ritenuto obbligo della Cassa Edile di insinuazione allo stato

passivo fallimentare nell'interesse dei lavoratori (da correlare al suo obbligo di pagarli, anche se essa non lo sia stata dal datore, nella ricostruzione del rapporto trilaterale come delegazione di pagamento da quest'ultimo alla Cassa in favore del lavoratore delegatario, cui non opponibili le eccezioni previste dall'art. 1271, secondo comma c.p.c. ed in particolare l'inadempimento del datore delegante: obbligo da cui liberata in caso di diretto pagamento datoriale al lavoratore, da escludere nel caso di specie per la negata ammissione allo stato passivo del suo relativo credito) e la ravvisata ininfluenza dell'obbligo di pagamento, dipendente dal primo obbligo: con evidente difetto di coerenza e logicità argomentativa della sentenza impugnata.

Con il secondo, il ricorrente deduce insufficiente motivazione ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. per la suindicata ininfluenza apoditticamente affermata, senza esame delle conseguenze del rapporto di delegazione prefigurato tra le parti.

Con il terzo, il ricorrente deduce la violazione del CCNL per imprese edili ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., recettivo della lett. H del regolamento Casse Edili per la Provincia di Messina (di previsione dell'obbligo di anticipazione del 50% del trattamento economico per gratifica natalizia, riposi e ferie, in caso di dichiarazione di fallimento dell'impresa datrice, previa garanzia del curatore di sufficienza dell'attivo fallimentare per le liquidazioni dei dipendenti e per le loro spettanze anticipate dalla Cassa), per avere la Corte territoriale presunto la mancanza di una tale garanzia, nella contumacia dei fallimenti, dalla sola qualità della collocazione del credito della Cassa allo stato passivo, senza avere interpellato in proposito il curatore, né essendo interpretabile una dichiarazione mai resa.

I primi due motivi, relativi a vizio di motivazione sotto i profili illustrati, sono congiuntamente esaminabili, siccome intimamente connessi.

Essi sono entrambi infondati.

Bene ha motivato la Corte territoriale, con argomentazione corretta, coerente e adeguata, il proprio convincimento in ordine alla natura di delegazione di pagamento del rapporto trilatero tra datore di lavoro, lavoratori e Cassa Edile. Quest'ultima è, infatti, obbligata nei confronti dei secondi (non già per la mera insorgenza del rapporto di lavoro, ma) solo a seguito della ricezione dal primo del pagamento delle somme in questione, a titolo di accantonamenti.

E questa Corte ha già avuto occasione di affermare che le somme che il datore di lavoro ha obbligo di versare alla Cassa Edile (in quanto: da una parte, investita del compito di assicurare ai lavoratori del settore edile il pagamento di alcune voci

retributive che, per l'elevata mobilità che caratterizza il settore e la conseguente durata ridotta dei rapporti, risulterebbero di importo minimo e dunque di problematica erogazione, quali accantonamenti destinati al pagamento di ferie, gratifiche natalizie e festività infrasettimanali; dall'altra, erogatrice di prestazioni, di connotazione previdenziale ed assistenziale pur con natura in senso lato retributiva, finanziate dai datori di lavoro mediante accantonamenti e con versamento dei contributi di competenza) costituiscono somme spettanti ai lavoratori a titolo retributivo, configurandosi il rapporto con la Cassa Edile quale delegazione di pagamento, con la conseguenza che la stessa è obbligata nei confronti dei lavoratori solo a seguito del pagamento delle somme da parte del datore di lavoro: sicché, se ben può agire il lavoratore nei confronti del datore per il pagamento delle somme dovute per ferie, festività e gratifiche natalizie, egualmente la Cassa ha l'obbligo di riscuotere le somme che il datore è tenuto a versare (Cass. 9 maggio 2014, n. 10140).

Non sono allora censurabili né il comportamento della Cassa Edile, né tanto meno la valutazione della Corte siciliana, posto che la prima si è doverosamente insinuata allo stato passivo del fallimento datoriale, non essendo poi tenuta, per la sola ammissione ad esso in mancanza di un'effettiva soddisfazione del credito ammesso, ad alcun versamento ai lavoratori.

Deve pertanto essere ribadito che l'obbligo della Cassa Edile di pagare ai lavoratori ferie, gratifiche natalizie e festività infrasettimanali non deriva dalla mera istituzione del rapporto di lavoro, ma sorge con il pagamento da parte del datore di lavoro degli accantonamenti relativi, che origina il rapporto delegatorio tra le parti: con la conseguenza che, nel caso di inadempimento degli obblighi del datore nei confronti della Cassa in ragione del suo fallimento, i lavoratori hanno il diritto di chiamare in giudizio il datore in bonis o di insinuarsi direttamente nel suo fallimento per il recupero delle somme retributive loro spettanti, ma non possono agire verso la Cassa, neppure qualora sia stata ammessa al passivo fallimentare anche per le somme dovute ai lavoratori, salvo che tali somme siano state dalla medesima effettivamente riscosse (Cass. 7 maggio 2012, n. 6869).

Il terzo motivo, relativo alla violazione del CCNL per imprese edili ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., è infondato.

Benché formalmente denunciata come violazione di una norma di diritto (per la parificazione ad essa sul piano processuale della violazione di norma di CCNL dall'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., come modificato dall'art. 2 d.lg. 40/2006, con la conseguenza della sua interpretazione, in sede di legittimità, in base alle norme codicistiche di ermeneutica negoziale previste dagli artt. 1362 ss. c.c. come criterio interpretativo diretto e non come canone esterno di commisurazione dell'esattezza e della

congruità della motivazione: Cass. 19 marzo 2014, n. 6335), in realtà la doglianza non si configura come tale.

E ciò per il difetto dei requisiti propri, non avendo il ricorrente proceduto, come pure avrebbe dovuto, ad una verifica di correttezza dell'attività ermeneutica diretta a ricostruire la portata precettiva della norma, né nella sussunzione del fatto accertato dal giudice di merito nell'ipotesi normativa (Cass. 28 novembre 2007, n. 24756); neppure avendo specificato le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata motivatamente assunte in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con l'interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina: così da prospettare criticamente una valutazione comparativa fra opposte soluzioni, non risultando altrimenti consentito alla corte regolatrice di adempiere al proprio compito istituzionale di verifica del fondamento della violazione denunciata (Cass. 26 giugno 2013, n. 16038; Cass. 28 febbraio 2012, n. 3010; Cass. 31 maggio 2006, n. 12984).

Sicché, non dovendo questa Corte procedere, per il tenore della censura, ad attività di delibazione della corretta interpretazione della disposizione, neppure si pone una questione di inammissibilità del mezzo, per violazione del principio di autosufficienza del ricorso per la carenza di produzione del CCNL per le imprese edili, da cui avulsa la clausola recettiva della lettera H) del regolamento della Cassa Edile per la Provincia di Messina, come da questa dedotto nel suo controricorso.

Ma enunciata la previsione della lettera H) citata (di anticipazione dalla Cassa Edile, in caso di imprese fallite, del 50% del trattamento economico per gratifica natalizia, ferie e riposi maturato e non percepito, "previa garanzia" dal curatore di sufficienza dell'attivo fallimentare alla copertura delle liquidazioni di tutti i dipendenti e della corresponsione integrale alla Cassa delle spettanze dei lavoratori) e lamentata la presunzione giudiziale di assenza di detta garanzia "per il solfatto che la Cassa Edile è stata ammessa al passivo con il privilegio generale o addirittura in via chirografaria", per giunta tratta senza che "il curatore ... mai interpellato" come "doveva esserlo" non potendo "essere interpretata una dichiarazione senza che essa sia stata mai resa", il motivo si configura piuttosto come denuncia di un vizio di motivazione: sotto il profilo di non corretta valutazione della condizione negoziale convenuta tra le parti, in merito all'obbligo di anticipazione di somme della Cassa Edile in caso di fallimento, e quindi di sua effettiva ricorrenza nel caso di specie, alla luce della volontà negoziale delle parti medesime.

Ed allora, anche la prospettata inammissibilità del mezzo, per violazione della prescrizione dell'art. 366bis c.p.c. applicabile *ratione temporis*, in riferimento all'inadeguatezza del quesito

formulato (per incoerenza, non traducendo in quaestio iuris la violazione di diritto denunciata: come opposto dalla Cassa Edile nel suo controricorso), si stempera a fronte della ravvisata qualificazione della doglianza in vizio di motivazione, meglio adattandosi il tenore del quesito al momento di sintesi indicativo del fatto controverso (a norma dell'ultima parte del citato art. 366bis c.p.c.), appunto individuabile nell'essenzialità o meno della dichiarazione del curatore, non acquisita.

Ma tale essenzialità deve essere esclusa, laddove l'interpello della curatela fallimentare sia ritenuto superfluo per equipollenza alle risultanze ex actis: appare evidente come un tale apprezzamento si ponga su un piano di fatto, valutabile dal giudice di merito, in funzione del l'accertamento, in caso di fallimento dell'impresa edile, di sussistenza della garanzia del curatore (di sufficienza dell'attivo fallimentare alla copertura delle liquidazioni di tutti i dipendenti e della corresponsione integrale alla Cassa delle spettanze dei lavoratori) condizionante l'obbligo di anticipazione dalla Cassa Edile (del 50% del trattamento economico per gratifica natalizia, ferie e riposi maturato e non percepito).

Ed un tale accertamento la Corte territoriale ha compiuto, plausibilmente ritenendo, così come il Tribunale, che la possibilità della garanzia in questione fosse esclusa dalle specificate emergenze dello stato passivo (ovviamente correlate alle attività ripartibili), in riferimento alla qualificazione deteriore dei crediti della Cassa Edile.

Dalle superiori argomentazioni discende coerente il rigetto del ricorso, con la regolazione delle spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, secondo il regime di soccombenza.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione, in favore della Cassa Edile, delle spese del giudizio, che liquida in € 100,00 per esborsi e € 3.500,00 per compenso professionale, oltre rimborso per spese generali in misura del 15% e accessori di legge.